

dice esperto, sicchè il potere giudiziario del signore si riduce al diritto di nomina del giudice nelle terre feudali.

Si mantengono numerose le giurisdizioni speciali, create dallo spirito d'autonomia, tanto per ragioni di materia, quanto per ragioni di persona; ma lo Stato penetra a turbarne le virtù spontanee, mutandole in organi speciali della sua giustizia sovrana. A ciò arriva per due vie: avocando a sè la nomina dei giudici, un tempo competenza quasi indipendente delle classi, o creando appositamente propri magistrati, per ogni ramo giudicato speciale. La prima via segue di regola con le corporazioni artigiane, dove si fa a nominare o a confermare i capi e i giudici (§ 109), riducendone anche la competenza alle controversie tecniche relative all'arte; mentre batte in genere la seconda, quando vuole regolare direttamente materie non ancora organizzate in autonomia, ma abbandonate alle iniziative locali, poichè tale via gli è strumento a guadagnare azione diretta su campi, che prima in parte gli sfuggivano. A somiglianza del sistema adoperato per le corporazioni artigiane, i grandi corpi mercantili di Lombardia, di Toscana e della repubblica veneta si trasformano in tribunali del commercio, organi dello Stato, regolando o sorvegliando la nomina dei giudici; e dove questi grandi corpi non esistevano, si creano veri tribunali per le liti commerciali e cambiari, come fecero il Piemonte coi consolati di commercio di Torino (1676) e di Nizza, e Carlo III coi supremi magistrati di commercio di Napoli e di Palermo. Così lo Stato nomina propri giudici ai monetieri, ai lavoratori delle miniere, agli Israeliti, alle Università (*conservatore dello studio*), dove già era un sostrato d'organizzazione indipendente; e invece crea nuovi tribunali per le materie sanitarie, per le liti finanziarie (*conservatori delle gabelle*), per i giudizi amministrativi delle comunità (*magistrato del buon governo*, § 115), per il fisco. La giurisdizione speciale della milizia, che dalle organizzazioni nuove